

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**Ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 e art. 19, comma 2 D.Lgs. n.18 del 17/03/2020 convertito in L. 24 del 26/04/2020 come modificato dal D.L. n. 34 art. 68 del 19/05/2020 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015**

Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2020 si è svolta una consultazione telematica tra:

- per l'azienda **SAMSIC ITALIA S.p.A. Massimo Diamante**
  
- per la **Filcams CGIL Nazionale Emanuela Loretone ed Elisabetta Tiddia**
- per la **Fisascat CISL Nazionale Marco Demurtas**
- per la **Uiltrasporti Nazionale Lucia Silvestri**

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda SAMSIC ITALIA S.p.A. con sede legale in Torino – Via Principe Amedeo n. 11 e sede operativa in Cascine Vica Rivoli (TO) – Via Pavia n. 105/H codice fiscale 05651570011 matricola INPS 8138329031, con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale che applica il “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi” sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 1028 dipendenti occupati sul territorio nazionale. La Società SAMSIC ITALIA S.p.A. appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

**PREMESSO CHE**

- Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8, 9 e 11 marzo 2020, son state emanate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura di molte attività;
- I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;
- Il presente incontro è stato concordato su richiesta della SAMSIC ITALIA S.p.A., in vista dell'esaurimento delle 9 settimane dell'ammortizzatore sociale suindicato, in seguito alla comunicazione inviata alle Organizzazioni Sindacali in data 15 giugno 2020, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'Art.19, comma 2 del D.Lgs. n. 18 del 17/03/2020 convertito in L. 24 del 26/04/2020 come modificato dal D.L. n. 34 art. 68 del 19/05/2020, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e impreveduto riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emanazione dei sopraindicati D.P.C.M. e delle ordinanze sopra indicate che non permettono di adibire all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale occupato nelle attività di facility management presso i committenti operanti su 57 province oltre a quelle amministrative di supporto alla gestione operativa delle commesse interessate dalla sospensione/riduzione su tutto il territorio nazionale (allegato 1);

- A causa e per tutto il periodo di sospensione e riduzione programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nelle sedi sopra indicate (allegato 1) vedrà ridotta la prestazione lavorativa o sarà temporaneamente sospeso dalla stessa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva;
- che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di Integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- che suddetto allegato comprende anche i lavoratori con un'anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni, già in forza alla data del 23.02.2020, secondo quanto stabilito dal D.L. "Cura Italia";
- le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando le difficoltà che la stessa si trova ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

1. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori e afferisce alla causale individuata nel D.Lg. n.18 17/03/2020, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
2. La causale per la quale si richiede la concessione del Fondo D'Integrazione Salariale è "emergenza COVID-19";
3. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015;
4. Le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 27 aprile 2020 al 31 agosto 2020 inclusi per n. 1.005 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 97.588,90 per il personale operante presso le sedi come risultanti da allegato elenco (allegato 1) e concordano che la misura della riduzione sarà individuata nei confronti con le RSU/RSA e OO.SS. che si terranno a livello territoriale ai fini della gestione operativa del presente comma;
5. In merito a quanto sopra, la SAMSIC ITALIA S.p.A. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.
6. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'Art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIMENS;
7. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua

distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;

8. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
9. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015.


Letto, confermato e sottoscritto

Per la SAMSIC ITALIA S.p.A.



Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL

